

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DISTRETTUALE DI VENEZIA PER LA CONSULTAZIONE INFORMATICA DEGLI ATTI E DOCUMENTI DEI FASCICOLI DI PARTE**

**PREAMBOLO**

La Corte d'Appello di Venezia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nonché i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza - nel comune interesse di favorire il miglior servizio della giustizia, mediante gli strumenti informatici, nell'ambito dei processi civili avanti alla Corte d'Appello - hanno definito il presente protocollo d'intesa, finalizzato a rendere possibile ed effettiva la consultazione informatica degli atti (e documenti) relativi ai fascicoli di parte, così da facilitare l'accesso agli stessi.

**Il protocollo riguarda esclusivamente i procedimenti civili da definire con sentenza, con l'intesa che i difensori si impegnano a comunicare tempestivamente l'eventuale abbandono della lite o comunque la richiesta di differimento delle cause pronte per la decisione.**

Si concorda quanto segue:

**1) Il difensore di ciascuna parte costituita provvederà ad inviare mediante posta elettronica, entro i termini indicati al successivo punto 2), l'atto introduttivo del giudizio ovvero la comparsa di risposta o memoria difensiva e le ulteriori memorie o comparse prodotte in corso di causa avanti alla Corte, nonché eventuali allegati a verbale (ad esempio foglio di conclusioni).**

Inoltre, ciascuna delle parti avrà opportunamente cura di inviare, sempre a mezzo posta elettronica, ogni scrittura difensiva ritenuta rilevante del giudizio di primo grado (atto di citazione ovvero comparsa di risposta, memorie istruttorie, ecc.), nonché - se possibile - copia del provvedimento impugnato.

Ciò per tutte le cause comunque rimesse in decisione. Il difensore avrà cura contemporaneamente di inviare alle controparti gli atti così trasmessi al magistrato.

2) I difensori cureranno l'invio entro i seguenti termini:

a) cause di rito ordinario (nuovo rito e vecchio rito), nonché controversie in cui la Corte decide in unico grado (a titolo esemplificativo: espropriazioni, Trap, impugnazioni lodi): all'atto del deposito della comparsa conclusionale;

b) cause da trattarsi in camera di consiglio (a titolo esemplificativo: materia fallimentare, procedimenti matrimoniali, ecc.) per parte appellante/ricorrente almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione; per parte resistente nel termine assegnato per la costituzione;

c) cause introdotte con ricorso che seguono il rito lavoristico (fermo ovviamente il protocollo d'intesa del settore) o localizio o altro rito speciale (ad esempio: controversie relative a sanzioni amministrative, agrarie, elettorali, ecc.): termine unico per l'appellante e l'appellato di 10 giorni prima dell'udienza di discussione.

3) I magistrati della Corte provvederanno a comunicare ai Consigli dell'Ordine l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare gli atti cui sopra.

I Consigli dell'Ordine provvederanno a loro volta a comunicare tali indirizzi agli iscritti.

Si raccomanda alle parti di attenersi a quanto stabilito nel presente Protocollo, nello spirito di opportuna collaborazione già evidenziato nelle premesse.

Styran  
Rudolf  
Luigi Bonelli

Usciale Romi P. un.  
un. un. un. un.

Holida Fedici  
in sord. de. de. de.  
de. de. de. de. de.

John Rippe  
in sord. de. de. de. de.  
FRANCESCO CAUSANO

Un. un. un. un. un. un. un.

Carlo Tinto  
un. un. un. un.

Francesco  
un. un. un. un.